

Incontro di studio del 30 gennaio 2026 in tema di patrocinio a spese dello Stato (DPR n. 115/2002).

1) *Le preclusioni.*

A) L'art. 91 lett. A) del DPR cit.

Problema: dopo il d. lg n. 24/2019 vale ancora la giurisprudenza secondo la quale "E' illegittima la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta per un reato non ostativo, sul semplice presupposto che il richiedente sia stato in passato condannato per un reato in materia di evasione dell'IVA, giacché, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 115-02, la ratio dell'esclusione è riferita **ai reati oggetto del procedimento** per il quale è chiesta l'ammissione al patrocinio" (Cass. 31177-04, RV 229309; conf. 32940-09, 40589-09; conf. anche C. cost. 94-04)?

B) La preclusione nel caso di doppio difensore (art. 91, lett. B, TUSG).

Problema: il divieto di una pluralità di difensori (ai fini del patrocinio statale) ha ad oggetto solo la pluralità nel senso della contemporaneità o anche la pluralità nel senso di successione nel tempo?

Il testo dell'art. 91 del DPR n. 115/2002 non mi sembra risolutivo ("*gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore*").

Ciò posto, è utile una sentenza della Cassazione civile (la n. 1736-20) la quale ha chiarito (v. motivazione) che l'art. 91 cit. è espressione di un principio generale, come si ricava dalla lettura delle disposizioni generali del d.p.r. 115/2002, in particolare dall'art. 80, secondo cui "*chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore*" e dagli artt. 82 e 83 che prevedono la liquidazione dei compensi al difensore. Secondo la Corte, dal combinato disposto dei menzionati articoli deriva che l'ammissione al patrocinio statale dà diritto alla nomina di un unico difensore; unico difensore che ha diritto alla liquidazione del compenso secondo le modalità di cui agli artt. 82, 83 e 130 del d.p.r. (illogico al riguardo, secondo la Corte, è il ragionamento secondo cui dagli artt. 80 e 85 si ricaverebbe la possibilità per l'ammesso al patrocinio di nominare più difensori, ferma la liquidabilità di un unico compenso).

2) E' ammissibile l'istanza prima che abbia inizio il procedimento penale con l'iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.?

La norma che più specificamente affronta la questione è l'art. 79, co. 1, lett. A), del DPR n. 115-02, nella parte in cui prevede che l'istanza di accesso al patrocinio statale, a pena di inammissibilità, contiene fra l'altro la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, "**se già pendente**", con ciò rendendo palese che il processo potrebbe anche non essere ancora pendente.

E non inganni il termine "processo" utilizzato dal legislatore in senso generico, comprensivo dell'intero procedimento penale, a prescindere dall'esercizio dell'azione penale (come si evince espressamente dall'art. 105 del DPR n. 115-02, che prevede la liquidazione anche se l'azione penale non viene esercitata).

3) *Mancato rispetto del termine per decidere sulla domanda (art. 96, co. 1, DPR cit.).*

“Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione...”.

A seguito della modifica dell'art. 96 d. lg. n. 115-02 ad opera dell'art. 2-ter, comma primo, lett. c) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con mod. l. n. 125-08, l'omessa o ritardata decisione sull'istanza di ammissione dà luogo:

* a una **nullità a regime intermedio**,

* degli atti successivamente compiuti (C. cost. n. 304-03: la nullità ex art. 96, comma 1, del DPR 115-02 colpisce gli atti compiuti successivamente al decorso del termine previsto di dieci giorni; conf. Cass. 9690-04, RV 227769; 23027-04),

* ove dalla stessa sia derivata una concreta lesione al diritto di assistenza tecnica dell'imputato (Cass., Sez. 2, n. 24761-10).

E cioè: l'omessa o la tardiva decisione sull'istanza di ammissione non comporta la nullità degli atti compiuti successivamente alla sua presentazione (meglio: successivamente al decimo giorno dalla presentazione), qualora l'omissione o il ritardo non abbiano determinato alcuna concreta lesione del diritto di difesa dell'istante (Cass., Sez. 6, n. 19080-10; conf. n. 23520-09, e n. 16716-24).

4) Art. 99 DPR 115-02: ricorso avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al GP nel processo penale.

Alla luce dell'indirizzo che pare prevalere nelle statuizioni della Cassazione (v. Cass. pen. Sez. IV, n. 28367 del 19-07-2022; Cass. pen., Sez. IV, n. 5351-20), si ritiene che:

a) l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115-02 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale **va proposta al giudice penale** (conf. Cass. penale, n. 28367-22, 10009-22, 3313-22, 3753-20, 43227-19) stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale;

b) tale opposizione rappresenta uno strumento, seppur straordinario e atipico, di impugnazione, come tale **regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale**;

c) al giudizio di opposizione di cui al d.P.R. n. 115-02, art. 99, si applica il rito sommario civile di cognizione (dico io: ora dovrebbe trattarsi degli artt. da 281 decies a 281 terdecies c.p.c., dato che il procedimento sommario di cognizione, già previsto dagli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c. è stato sostituito dal “procedimento semplificato di cognizione”), ben potendo il giudice penale procedere nel giudizio di che trattasi anche nel rispetto delle norme processuali civili.

NOTE:

1) Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo (cioè **all'Agenzia delle Entrate**: n.d.r.), e la notifica va eseguita a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio (così Cass., Sez. 4, n. 18842-16, RV 266846; nello stesso senso, in termini quasi identici, Cass., Sez. 4, n. 18806-15-16, RV 266699).

La notifica va fatta presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del RD n. 1611/1933 (che regola l'Avvocatura dello Stato).

2) Cass., n. 22757-18: costituisce principio consolidato (Cass., Sez.4, n. 29990-07, RV 237000; Sez. Un., n. 25931/2008, RV 239632, non massimata sul punto) quello secondo cui, in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla **liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione** al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio.

Invero, il DPR n. 115-02, espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale (art. 75, comma 1, d. lg. n. 115/2002), tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione.

3) L'istanza di Gratuito Patrocinio può anche essere riproposta al giudice che l'ha già rigettata, **ma sulla base di nuovi elementi di fatto**.

Invero (C. cost. n. 162/2015), non sussiste alcun margine per una legittima **modifica** del provvedimento reiettivo di accesso al patrocinio a spese dello Stato quando detto provvedimento non sia stato impugnato nelle forme previste dalla legge (conf. Corte Cost., n. 54-05); né detto provvedimento reiettivo può essere oggetto di **revoca**, stante la sua **natura giurisdizionale**, quando manchino variazioni sostanziali delle condizioni di fatto valutate al momento della relativa deliberazione (ex multis, C. cost. n. 145/2009); e anche la valutazione di una nuova istanza di ammissione al patrocinio sarebbe condizionata dalla **preclusione** di cui si è appena detto.

5) *Stranieri.*

5.1 **L'attestazione consolare (art. 79, comma 2, cit.)**.

* C. cost. n. 219/1995 (sull'art. 5, co. 3, l. n. 217/1990): l'autorità consolare, se vuole rendere un'attestazione utile in favore dell'interessato, non può più limitarsi a confrontare l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui eventualmente disponga, ma (nello spirito di leale collaborazione tra autorità appartenenti a Stati diversi) ha (non certo l'obbligo, ma) **l'onere** (implicito nella riferibilità ad essa di un atto di asseveramento di una dichiarazione di scienza) di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione indicando gli accertamenti eseguiti.

* Questa rigorosa impostazione è stata poi abbandonata (farlo era costituzionalmente possibile?) in virtù dell'**art. 94, comma 2**, DPR cit. e della giurisprudenza della **Cassazione**, secondo la quale non può farsi carico allo straniero di inadempienze o lungaggini burocratiche che riguardino uffici appartenenti a Paesi esteri (es. Cass., n. 21999/2009).

* Ma anche la **Corte costituzionale** (n. 157/2021, sia pure in tema di processo amministrativo, ma con argomenti estensibili) si è poi uniformata alla giurisprudenza della Cassazione, ed entrambe le Corti hanno altresì abbracciato la tesi per cui il cittadino di Paesi non aderenti all'Unione europea non deve provare un'impossibilità in senso assoluto di avvalersi dell'autocertificazione, ma è sufficiente che dimostri un'impossibilità in senso relativo (conf. C. cost., n. 110/2024), desumibile in via presuntiva dalla circostanza che il richiedente **si sia utilmente e tempestivamente attivato** per ottenere le previste certificazioni (v. Cass. penale, n. 21999/2009).

* Tale posizione è condivisa anche da C. cost., n. 228/2023, che però si fa carico degli interessi dell'Erario affermando che, a fronte di un'autorità consolare che non abbia ottemperato al suo onere di collaborazione, il giudice o il consiglio dell'ordine degli avvocati **ben possono richiedere all'interessato** (v. art. 79, comma 3, DPR n. 115/2002) di produrre la documentazione che attesti la veridicità di quanto indicato nell'istanza; e, dunque, possono in tal caso esigere la

produzione dei **certificati rilasciati dalle amministrazioni nazionali** competenti ad attestare la sussistenza o insussistenza di redditi.

Inoltre, se, in conseguenza dell'eventuale impossibilità a presentare anche la documentazione richiesta dal giudice o dal consiglio dell'ordine ex art. 79, comma 3, DPR n. 115/2002, l'interessato produce (come consentito dall'art. 94, comma, 1, DPR 115/2002) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, l'interesse generale a una corretta allocazione delle risorse dello Stato è, comunque, ulteriormente garantito dal successivo **art. 96, comma 2** (rigetto per ritenuta infondatezza ma, dico io, sulla base di altri elementi che non riguardano l'attestazione consolare).

* Si è messo in dubbio anche che l'attestazione consolare sia prevista a pena di inammissibilità.

Invero, Cass. n. 21999/2009 (ma in un caso in cui però ERA stata prodotta la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'art. 94 co. 2 cit.) ha in sintesi ritenuto che: la presentazione della certificazione consolare NON è prevista a pena d'inammissibilità, perché tale sanzione è prevista solo nel primo e nel terzo comma dell'art. 79 del DPR 115/2002, ed anche l'art. 94 del citato d.p.r. sanziona con l'inammissibilità non la mancanza di documentazione attestante i redditi dei cittadini comunitari o della certificazione consolare per i cittadini non appartenenti all'UE, bensì solo la mancanza della dichiarazione sostitutiva di tali certificazioni (conf. Cass., n. 37510-08 e n. 29978-22).

Osservo: e allora come si spiega la revoca ex art. 112, co. 1, lett. C del DPR 115-02 (*“se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3 (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura: n.d.r.), non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare”*)?

Contra C. cost. n. 101/2012, la quale ha ritenuto che dalla disposizione combinata degli artt. 79, co. 2, e 94, co. 2 (che prevede l'inammissibilità per omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva), si desume (come rilevato anche da C. cost. n. 369-07) che la mancata produzione della certificazione consolare, ove non sia stata neppure presentata la dichiarazione sostitutiva, costituisce causa di inammissibilità dell'istanza.

5.2 Il codice fiscale (art. 79, comma 1, lett. B, del DPR cit.).

C. cost. 144/2004: ex art. 6, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 **«l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4»** - dello stesso d.P.R. - **«con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero»**.

Il richiamato art. 4, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 605 del 1973 richiede, ai fini dell'attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, esclusivamente i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale.

Pertanto, nulla appare escludere la possibilità che lo straniero extracomunitario, in luogo dell'indicazione del codice fiscale, fornisca i dati di cui all'art. 4 citato (cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso), oltre al proprio domicilio all'estero.

6) *Il delitto di false dichiarazioni (art. 95 DPR n. 115/2002).*

A) E' irrilevante il superamento del reddito – soglia.

Il contrasto sul punto è stato risolto da Sez. Unite, n. 6591-08-09, per le quali il reato previsto dall'art. 95 del DPR n. 115/2002 si configura come reato di pericolo e si ravvisa nel caso in cui i

fatti oggetto della dichiarazione sostitutiva non rispondano al vero o siano omessi in tutto o in parte.

Tale reato, quindi, si configura in qualsiasi comunicazione contestuale o consecutiva alla proposizione dell'istanza di ammissione al beneficio a spese dello Stato, che implichi un provvedimento del magistrato, **indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio.**

B) L'errore sul concetto di reddito.

Nel caso di errore sulla nozione di reddito ai fini del patrocinio a spese dello Stato non si versa in ipotesi di errore ai sensi dell'art. 47, comma, 3 c.p. (errore su norma extra penale), essendo stato ripetutamente affermato dalla Cassazione che l'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile poiché l'art. 76 d. lg. n. 115/2002 che disciplina la materia è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 del medesimo decreto, e dunque non costituisce una legge extrapenale (v. Cass., Sez. 4, n. 14011/2015; conf. Sez. 4, n. 37590/2010, RV 248404 e n. 46159-2021).

C) In tema di falsità e omissioni nella dichiarazione diretta ad ottenere l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 la mancata indicazione della percezione di **redditi illeciti**, quando questi sono il frutto dei reati giudicati nel procedimento in cui viene richiesta l'ammissione al beneficio (Cass., n. 27990/2017).

D) Integra il delitto di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115/2002, la falsa attestazione, prevista per l'ammissione al gratuito patrocinio, di non avere riportato condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., in quanto tale pregiudizio penale comporta, a norma dell'**art. 76, co. 4 bis** del medesimo decreto, una presunzione "iuris tantum" di superamento del reddito massimo previsto ai fini dell'ammissione al beneficio (Cass., n. 23713/2021, RV 281438; conf. Cass., n. 23050-2024).

Problema: Dunque, le condanne ostative di cui all'art. 76, comma 4 bis, DPR cit. fanno parte dell'attestazione di cui all'art. 79, comma 1, lett. C), DPR cit. ("*dichiarazione sostitutiva di certificazione ... attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione*")? Ma non basta acquisire il certificato del Casellario?

Domenico Potetti

ooo